

## PRIMO PIANO

### Swiss Re cede Movingdots

Swiss Re ha chiuso un accordo con Powerfleet per la cessione della sua controllata Movingdots fornitore di telematica assicurativa e soluzioni di mobilità sostenibile con sede a Brema, in Germania. L'acquirente, Powerfleet, è uno dei player globali nelle soluzioni software-as-a-service (SaaS) e internet of things. La cessione, spiega un comunicato, si concluderà nel primo trimestre del 2023.

Movingdots, in quasi dieci anni di attività, si è occupata di progettare e perfezionare, in collaborazione con l'unità automotive and mobility di Swiss Re, algoritmi di data science per diversi assicuratori primari, fornendo analisi dello stile di guida basate sul rischio per le flotte e per i rischi auto individuali. Movingdots, si legge nella nota, "combina l'analisi assicurativa con la tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI) per elaborare una valutazione del rischio individuale. Movingdots ha cercato il giusto partner di crescita strategico per fornire queste soluzioni assicurative progettate con precisione al mercato globale in modo sostenibile, redditizio e scalabile".

Secondo Andrea Keller, head automotive & mobility, reinsurance solutions di Swiss Re, Powerfleet è "un forte acquirente per Movingdots", e ha "le dimensioni e l'impronta per far crescere ulteriormente il business".

Beniamino Musto

## NORMATIVA

### Guida in stato di ebbrezza: la corresponsabilità del trasportato


**Con sentenza n. 1386 del 2023 la Cassazione ha chiarito che la persona che si è consapevolmente esposta al rischio di salire a bordo di un veicolo il cui conducente era in stato di alterazione psicofisica può essere ritenuta corresponsabile del danno ai sensi dell'articolo 1227 C.c.**

A distanza di qualche anno la Cassazione si è finalmente espressa su di una questione di assoluto rilievo che era già stata posta (in via meramente incidentale) dalla sentenza n.17893 del 4 giugno 2020, e cioè se l'articolo 13 della Direttiva 2009/103/CE - nella parte in cui prevede che il contratto di assicurazione Rc auto non possa escludere la copertura del terzo trasportato, ove questi si sia esposto consapevolmente al rischio di salire a bordo di veicolo condotto da persona in stato di alterazione psicofisica - impedisca al giudice nazionale di addebitare al trasportato qualsivoglia responsabilità o quantomeno gli consenta di applicare il concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 C.c.

Ebbene, con sentenza n.1386 del 18 gennaio 2023, la Corte ha chiarito che la sopra richiamata disposizione comunitaria non esonera tout court il trasportato da eventuali responsabilità, ma gli garantisce solo ed esclusivamente che "gli effetti della sua responsabilità non pervengano all'assoluta esclusione dalla tutela assicurativa".

Almeno a una prima lettura, il principio di diritto espresso dalla Cassazione risulta condivisibile e del tutto coerente col tenore letterale dell'articolo 13 della Direttiva 2009/103/CE.

D'altro canto, per cogliere appieno la portata della pronuncia occorre tener conto di uno specifico aspetto, ovvero che la normativa comunitaria esplica i suoi effetti unicamente sul piano assicurativo (definendo l'ambito di copertura minimo che dev'essere garantito dall'assicurazione obbligatoria), mentre "le norme sul concorso colposo della vittima, di cui all'art. 1227 C.c., pertengono alla materia del diritto delle obbligazioni, e in quanto tali sfuggono alla competenza comunitaria" (così Cass. 17893/2020). (continua a pag. 2)



**SOCIETÀ E RISCHIO**  
L'INFORMAZIONE PER UN MONDO CHE CAMBIA

è su Facebook

Segui la nostra pagina

(continua da pag. 1)

In altri termini, una volta chiarito che la normativa comunitaria non impedisce al giudice nazionale di addebitare al trasportato un concorso di responsabilità, occorre comunque verificare se, per la legislazione nazionale, l'accettazione del rischio di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di alterazione psico-fisica possa integrare o meno un concorso di colpa del trasportato. Ed è anche su tale aspetto che la pronuncia in commento merita di essere attentamente analizzata.

## ACCETTAZIONE DEL RISCHIO E CONCORSO: I PRECEDENTI

Su tale specifica questione la Cassazione ha espresso nel tempo due orientamenti contrastanti.

Dapprima è intervenuta Cass. 27010/2005, con cui la Corte ha escluso fermamente che possa configurarsi un concorso del trasportato per mera accettazione del rischio, dovendosi piuttosto accertare una condotta (da parte del danneggiato) che abbia attivamente contribuito alla causazione dell'evento dannoso (tipico il caso del trasportato che non abbia regolarmente allacciato le cinture di sicurezza).

A distanza di alcuni anni è però intervenuta una seconda sentenza (Cass. 11928/2014), con cui la Corte, al contrario, ha pienamente ammesso che l'accettazione del rischio possa configurare un concorso di colpa, in quanto l'articolo 1227 C.c. andrebbe a disciplinare il concorso del danneggiato non nella mera produzione dell'evento dannoso (che è solo uno dei tasselli di cui si compone la catena causale), ma, più in generale, nella produzione del danno quale conseguenza finale dell'illecito complessivamente inteso.

## UN'INTERPRETAZIONE BASATA SULLA NORMA CODICISTICA

Successivamente, la Corte è poi tornata a esprimere la propria preferenza per l'orientamento del 2005, evidenziando come la sentenza del 2014, nell'affermare che l'accettazione del rischio può integrare a tutti gli effetti il concorso di colpa, fosse evidentemente condizionata dalle peculiarità del caso concreto, atteso che la Cassazione, in quel precedente, era stata chiamata a pronunciarsi su di un caso in cui il pericolo accettato dal trasportato era costituito non dall'alterazione psico-fisica del conducente ma dal fatto che il veicolo avrebbe partecipato a una gara clandestina (come a dire che la gravità del rischio accettato dal trasportato, in quel caso, era tale da costringere la Corte ad applicare l'articolo 1227 C.c.).

È dunque in tale contesto giurisprudenziale che si iscrive la sentenza in commento, la quale, dopo aver smarcato l'aspetto più strettamente assicurativo (che, come detto, attiene alla corretta interpretazione della normativa comunitaria), si pronuncia altresì sull'articolo 1227 C.c., giungendo ad affermare che l'esposizione volontaria o comunque consapevole a un rischio "è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato" e ciò in forza di una lettura sistematica della norma codicistica che, andando oltre l'ortodossia "causalistica", tiene conto dei più generali principi che ispirano e governano i comparti di responsabilità soggetti all'obbligo di assicurazione (quale, appunto, quello della Rc auto).

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO: UN SISTEMA DI RILEVANZA "SOCIALE"

E infatti, precisa la Corte, tale scelta ermeneutica "risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti".

Ebbene, tale passaggio cristallino parrebbe rievocare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.235 del 2014, con cui la Consulta difese la legittimità dell'articolo 139 Cap dichiarando a chiare lettere che "in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici (...) l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi".

Volendo sintetizzare, potremmo dunque affermare che il principio di solidarietà sociale, se da un lato giustifica il calmieramento dei risarcimenti (di modo che tutti possano accedere a un ristoro certo), dall'altro impone ai potenziali beneficiari dell'assicurazione obbligatoria di assumere comportamenti responsabili (e in quanto tali meritevoli di tutela). Ed è proprio lungo tali direttrici che evolve il sistema dell'assicurazione obbligatoria Rc auto, quale sistema di rilevanza "sociale".



Suprema Corte di Cassazione

**Giuseppe Chiriatti,**  
avvocato in Milano

## COMPAGNIE

# Revo cresce e diversifica, mantenendo la solidità

**Numeri positivi per il 2022 della società guidata da Alberto Minali che, dopo la fusione con Elba, mostra risultati incoraggianti. L'obiettivo per il 2023 è superare i 180 milioni di euro di premi**

Un 2022 in salute per **Revo Insurance**, la compagnia che si occupa di rischi specialistici e parametrici, guidata dall'ad **Alberto Minali**. Revo realizza una crescita dei premi del 69,5% rispetto al 2021, con risultati superiori alle attese, centrando "tutti gli obiettivi strategici dichiarati al mercato", come si legge nella nota del gruppo e come ha sottolineato Minali durante la conference call con analisti e stampa.

Guardando quindi ai numeri, la progressione dei premi, come detto, è stata del 69,5% a 131,4 milioni di euro, comparata all'esercizio 2021, quando il fatturato era stato pari a 77,5 milioni. L'utile netto consolidato è stato pari a 5,3 milioni di euro, considerati gli investimenti fatti durante l'anno e alcuni costi one-off sostenuti per il lancio di Revo. L'utile netto adjusted consolidato è stato pari a 10,8 milioni.

È definito ottimo il livello di profittabilità tecnica, con un loss ratio complessivo pari al 24,7% rispetto al 14,3% del 2021, coerente con le attese di medio termine del piano strategico.

La solidità patrimoniale resta ad alti livelli, con un Solvency II ratio di gruppo pari al 269,3% (271,4% nel 2021). Per quanto riguarda gli investimenti, soprattutto sul piano tecnologico, sono stati spesi 7,1 milioni di euro, "con un focus sullo sviluppo della base dati funzionale alla sottoscrizione del business e sul lancio della piattaforma proprietaria **OverX**".

### In attesa di aprire alla tutela legale

Dal management è stata espressa grande soddisfazione per l'ampliamento del network distributivo, che al termine dell'esercizio 2022 era costituito da 53 broker (erano 16 al 31 dicembre 2021) e 116 agenti plurimandatari (100 al 31 dicembre 2021). A questi si somma **Revo Underwriting**, la Mga del gruppo, funzionale all'apertura di nuovi mandati.



Alberto Minali, amministratore delegato di Revo Insurance

Tra gli eventi significativi dell'anno passato, è importante ricordare l'ottenimento da parte di **Ivass** dell'autorizzazione a operare in nuovi rami ministeriali, per lo sviluppo delle specialty lines e in Lps nei paesi europei. Dall'Ivass si attende ancora l'autorizzazione per il ramo tutela legale, per il quale però sono state già inserite in azienda figure chiave.

Sempre nel 2022, Revo ha lanciato le sue prime coperture parametriche in ambito agricoltura e business interruption, mentre, dal punto di vista finanziario, il 21 novembre scorso la compagnia è stata quotata sul mercato di Milano, Euro-next Star, dopo la fusione inversa tra **Revo Spac** ed **Elba Assicurazioni**, che ha dato vita a Revo Insurance.

### Obiettivi ambiziosi per il 2023

Per quanto riguarda il business, al 31 dicembre 2022, il business mix ha presentato una maggiore diversificazione, coerentemente con l'obiettivo di diventare una compagnia presente in tutti i segmenti specialty entro il 2025, con il ramo cauzioni che è cresciuto del 22,7% rispetto al 31 dicembre 2021.

Revo segnala una maggiore diversificazione del portafoglio, sia in termini di asset class sia di area geografica. Cala il peso dei titoli di Stato italiani, che al termine dell'esercizio era pari al 51,8%, in continua riduzione rispetto al 31 dicembre 2021, quando pesavano per il 65,3% del portafoglio.

Il patrimonio netto è risultato pari a 216,6 milioni, in lieve flessione rispetto 218,5 milioni, "a causa degli adeguamenti di valore degli investimenti a fair value con impatto sulla redditività complessiva", fa sapere la compagnia.

Venendo agli obiettivi per l'anno in corso, Minali ha annunciato che "il 2023 è partito molto bene sia dal punto di vista della quantità sia della qualità dei premi sottoscritti", e ha rivelato l'intenzione di investire ancora di più, "circa cinque milioni", nella piattaforma **OverX**. Il cda ha peraltro approvato il piano rolling 2023-2026, che ha confermato i target di medio termine. Per l'anno in corso, Revo prevede di aumentare ancora la diversificazione del business mix, ampliando anche il catalogo prodotti (tra specialty lines, tutela legale e coperture parametriche), con l'obiettivo di raccogliere premi superiori ai 180 milioni di euro; oltre al consolidamento di **OverX**, la compagnia fornirà nuovi mandati e rafforzerà le relazioni con gli intermediari; tutto questo insieme al mantenimento di un'elevata solidità patrimoniale.

Fabrizio Aurilia

#102  
marzo 2023

## INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per  
il settore assicurativo

# Insurance Review

## Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica  
dinamica e immediata.  
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento  
dedicato ai professionisti del settore.

**Abbonati su [www.insurancereview.it](http://www.insurancereview.it)  
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)**

**oppure scarica l'app Insurance Review**



**LE NU  
DELLA**

PERITI

**14** ATTUA

curare le energie  
ovabili è di nuovo  
opportunità

Terremoto i  
e Siria, una  
stima dei d

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo [www.insurancetrade.it/abbonamenti](http://www.insurancetrade.it/abbonamenti)
- Inviando un'email a [abbonamenti@insuranceconnect.it](mailto:abbonamenti@insuranceconnect.it)

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo [www.insurancetrade.it/abbonamenti](http://www.insurancetrade.it/abbonamenti)
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 10 marzo di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577